



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Prot. n. U-3001/12

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 195 DI DATA 03 Dicembre 2012

O G G E T T O:

T.U. sulle Acque e sugli Impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. COMUNE di PEIO. Rilascio della concessione di derivazione d'acqua dallo scarico della Centrale "Cogolo Pont", attualmente di proprietà e gestione di H.D.E. S.r.l., a quota 1198,52 m s.l.m., nel territorio del Comune di Peio, per produrre la potenza nominale media di kW 2985,08 ad uso idroelettrico durante tutto l'anno fino ad esaurimento del volume concesso. Istanza presentata in data 26 marzo 2008. Pratica C/13691.

Premesso che:

in data 26 marzo 2008 il Comune di Peio ha presentato domanda di concessione, corredata dalla documentazione tecnica a firma del dott. ing. Vittorino Betti datata marzo 2008, con la quale ha chiesto, subordinatamente al buon esito del progetto complessivo, di derivare dallo scarico della Centrale "Cogolo Pont" di proprietà e gestione di H.D.E. S.r.l. - Impianti Cogolo 1 e 2. [GDI 2 NO], ad uso idroelettrico e per tutto l'anno, ad esaurimento del volume concesso, la portata media di 1750 l/s e massima di 10000 l/s, per produrre sul salto di 82,61 m, la potenza nominale media di 1417 kW;

l'istanza anzidetta, previa pubblicazione del relativo Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 16/III del 18 aprile 2008, non ha dato luogo alla presentazione di domande in concorrenza;

con deliberazione n. 2404 di data 17 novembre 2006 la Giunta provinciale, per un impianto da realizzare nel tratto del torrente Noce compreso tra le quote 1114 m s.l.m. e 988 m s.l.m., ha valutato la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico:

- 1) ad un diverso uso dell'acqua rispetto a quello idroelettrico;
- 2) ambientale e paesaggistico incompatibile con le derivazioni idroelettriche.

Tale esito, esteso però alle specifiche del tratto sotteso dalla domanda in oggetto, è stato ribadito dalla Conferenza di Servizi Interdipartimentale di data 02 ottobre 2008;

l'impianto in oggetto risulta incardinato in un sistema di produzione idroelettrico, presentato in accordo con i competenti Uffici provinciali volto, tra l'altro, a mitigare gli effetti derivanti dal fenomeno dell'hydropreaking nel tratto compreso tra quota 1199,27 m s.l.m., in corrispondenza dello scarico della centrale idroelettrica di Cogolo Pont, e la confluenza nel fiume Noce del torrente Vermigliana alla quota di circa 943 m s.l.m.;

la procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 si è conclusa con deliberazione di data 7 novembre 2008, n. 2972 della Giunta Provinciale con cui la stessa ha espresso valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di massima del Sistema idroelettrico in serie costituito dalla "Centralina idroelettrica sullo scarico della Centrale Enel di Cogolo Pont" e, subito a valle di questa, dalla "Centralina idroelettrica in località Maso Castra" nel Comune di Peio, proposto dal Comune di Peio, in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato Provinciale per l'Ambiente nel verbale di deliberazione n. 26/2008 di data 15 ottobre 2008;

la compatibilità ambientale del sistema derivatorio venne subordinato, come riferito, alla realizzazione di un sistema di centrali idroelettriche in serie al fine di mitigare gli effetti derivanti dal fenomeno dell'hydropreaking in un tratto a valle della Centrale "Cogolo Pont" di H.D.E. S.r.l..

Annotato che:

a seguito dell'articolata istruttoria di V.I.A. il Comune di Peio, per tramite del progettista, ha presentato in data 08 settembre 2009, degli ulteriori elaborati progettuali a firma del dott. ing. Vittorino Betti, per ottemperare alle prescrizioni impartite dalla Giunta Provinciale con la citata deliberazione n. 2972/2008. Parimenti ha inserito i seguenti parametri di concessione:

- durata per tutto l'anno ad esaurimento del volume concesso;
- portata media 1904 l/s;
- potenza nominale media 1637 kW;
- salto legale 87,67 m;
- portata massima 8000 l/s;

con Ordinanza n. 56/09 di data 15 ottobre 2009, l'istanza anzidetta è stata ammessa ad istruttoria di legge, nel corso della quale, entro i termini previsti, è stata presentata opposizione da parte di H.D.E. S.r.l., con propria nota prot. n. 630184 di data 24 novembre 2009, ricevuta in pari data. L'opposizione motivata riporta inoltre in subordine la necessità di sottoscrivere una convenzione onerosa con H.D.E. S.r.l. al fine del compenso dei disagi subiti, del corso delle opere, etc.;

prima della visita di istruttoria sono stati chiesti i pareri di merito alle Strutture ed agli Enti deputati ad esprimersi sulla richiesta in esame. I pareri pervenuti e presenti agli atti sono i seguenti:

- con nota prot. n. 15130/5 di data 27 ottobre 2009 l'Ufficio Faunistico del Servizio Foreste e Fauna ha indicato specifici aspetti relativi al vincolo idrogeologico ed alla tutela della fauna ittica;
- con nota prot. n. SG 4991/C7 di data 24 novembre 2009 il Servizio Geologico – Ufficio Studi Idrogeologici ha rilevato che lo studio geologico e geotecnico allegato non risultava sufficientemente esaustivo ed indicava inoltre, come necessaria, la presenza costante di un geologo in fase di realizzazione delle opere;

la visita d'istruttoria è stata svolta in data 26 novembre 2009, dal cui verbale si evidenziano i seguenti elementi prioritari (unitamente all'opposizione presentata da H.D.E. S.r.l.):

- rilascio del DMV;
- limitazione della portata massima derivabile;
- dimensionamento degli organi di regolazione;
- sfioro delle acque in eccesso;
- rigurgito portate di piena del torrente Noce Bianco;
- evitare di modificare il pelo morto inferiore degli impianti Cogolo 1 e 2.

Il Comune di Peio, con ulteriore domanda di data 10 giugno 2010, ha richiesto un aumento della portata media con modifica delle indicazioni progettuali del 08 settembre 2009 ed ha trasmesso una Relazione tecnica datata giugno 2010 a firma del dott. ing. Vittorino Betti. Le variazioni richieste concernevano l'aumento della portata media da 1904 l/s a 3473 l/s con conseguente aumento della potenza nominale media da 1637 kW a 2985 kW, mentre rimanevano invariati la durata prelievo, il DMV, il salto e la portata massima.

la domanda di concessione formulata dal Comune di Peio ha seguito in parte l'iter istruttorio della domanda di concessione contraddistinta con il numero di pratica C/12740, sempre dello stesso Comune e, proprio a seguito dell'istruttoria di

questa derivazione, in data 12 novembre 2012 il proponente, per tramite del progettista, ha presentato dei nuovi elaborati adeguati agli esiti dell'istruttoria medesima;

nello specifico la concessione ad uso idroelettrico, contraddistinta con il numero di pratica C/12740, concessa al Comune di Peio con determinazioni del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche 17 maggio 2010, n. 64 e 24 giugno 2010, n. 76, è stata modificata con determinazione n. 188 di data 22 novembre 2012 a seguito dell'accoglimento della domanda di variante formulata dal Comune in data 22 giugno 2012, con la quale ha chiesto, subordinatamente al buon esito del progetto complessivo, di poter aumentare la potenza nominale media a 2967,00 kW per effetto:

- della variazione di quota del pelo morto superiore a 1106,84 m s.l.m. e inferiore a 1025,77 m s.l.m. in conseguenza della modifica dell'opera di presa e di restituzione;
- della variazione della portata media a 3733,00 l/s e massima a 9000,00 l/s in conseguenza dell'aumento della disponibilità;
- dello spostamento dell'opera di presa, di restituzione e dell'edificio centrale;
- della variazione del volume annuo totale utilizzabile nella centrale;

la suddetta concessione è regolata dal disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della citata determinazione n. 188 di data 22 novembre 2012;

lo spostamento predetto ha evidentemente comportato la necessità di alcune modifiche al progetto collegato alla domanda in oggetto; come premesso le modifiche suddette sono ricomprese nella documentazione presentata dal proponente, per tramite del progettista, in data 12 novembre 2012.

si rappresenta che quanto fin qui riportato rientra, così come previsto dall'art. 12, comma 1) del T.U. 11/12/1933, n. 1775 e s.m., nel margine di discrezionalità che l'autorità decidente ha nel proporre modifiche ai progetti presentati, anche al fine di conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua e che in tal senso, rispondendo a rilievi della P.A. scaturiti nel corso di approfondimenti ambientali, il Comune di Peio ha corrisposto finalizzando i progetti alla mitigazione degli effetti derivanti dal fenomeno dell'hydropiking nel tratto compreso tra quota 1199,27 m s.l.m., in corrispondenza dello scarico della Centrale idroelettrica di Cogolo Pont, e la confluenza con il torrente Vermigliana alla quota di circa 943 m s.l.m..

Preso atto che in data 29 novembre 2012 è stata stipulata tra il Comune di Peio e H.D.E. S.r.l. la convenzione che stabilisce le cautele, i termini e le modalità di suddivisione delle spese di gestione, le condizioni particolari, ecc... per la coesistenza delle strutture del progettato impianto idroelettrico e della Centrale "Cogolo Pont", attualmente di proprietà e gestione di H.D.E. S.r.l. - Impianti Cogolo 1 e 2. [GDI 2 NO].

Con la sottoscrizione della suddetta convenzione è stata quindi superata anche l'opposizione presentata da H.D.E. s.r.l. con nota prot. n. 630184 di data 24 novembre 2009.

Dato atto che in data 29 novembre 2012, sulla base dell'attività istruttoria esperita è stata redatta la relazione sulle risultanze dell'istruttoria del procedimento n. 27/2012, proponendo, ai sensi dell'art. 14 del R.D. 1285/1920, di:

- 1) accogliere l'istanza di data 25 marzo 2008, presentata in data 26 marzo 2008 dal Comune di Peio rilasciando allo stesso la concessione, fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti della disponibilità dell'acqua, a derivare dal manufatto di scarico della Centrale "Cogolo Pont" di proprietà e gestione di H.D.E. S.r.l., a quota 1198,52 m s.l.m., la portata d'acqua pari a 3473,00 l/s medi e 9000,00 l/s massimi ad uso idroelettrico, per produrre sul salto legale di 87,67 m, la potenza nominale media di 2985,07 kW;
- 2) stabilire che ogni altra condizione e prescrizione tecnica è riportata nella proposta di disciplinare di concessione, allegata alla relazione;
- 3) stabilire che la derivazione di cui sopra è accordata dalla data del provvedimento di rilascio fino al 31 dicembre 2041;
- 4) imporre al Concessionario l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute, per quanto attuali e compatibili, nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 di data 07 novembre 2008, che viene integralmente richiamata "per relationem";
- 5) stabilire che la concessione ad uso idroelettrico è subordinata all'osservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nelle note prot. n. S158/2012/624626/17.6/U372 di data 05 novembre 2012 e n. S158/2012/676155/17.6/U372 di data 27 novembre 2012 dell'Ufficio per le valutazioni ambientali del Servizio Valutazione ambientale che vengono qui integralmente richiamate "per relationem";
- 6) di imporre al Concessionario, a derivazione attiva, il rilascio della portata di rispetto pari a 500 l/s continui e di rendere visibili le portate complessivamente rilasciate per tramite, ad esempio, di uno stramazzo tipo Belanger o simili (da dotare di asta idrometrica);
- 7) imporre al Concessionario la limitazione della portata massima derivata realizzando, a tal fine, un sistema/dispositivo che garantisca il non superamento della portata massima derivata di 9000,00 l/s;
- 8) imporre al Concessionario il deposito, nei tempi indicati nel disciplinare di concessione, del progetto esecutivo relativo all'impianto in argomento, nel quale dovranno essere recepite tutte le prescrizioni, in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo, imposte dalla d.G.p. n. 2972 del 07/11/08;
- 9) stabilire che il concessionario dovrà modificare il progetto dell'opera di presa in modo da garantire la priorità del rilascio del DMV a fronte del prelievo dell'acqua concessa; quanto richiesto dovrà essere esplicitato nel progetto esecutivo integrando la documentazione con opportuni disegni di dettaglio;
- 10) stabilire che il Concessionario:
 - non potrà intraprendere i lavori senza l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche;
 - non potrà avviare la derivazione fino a quando non avrà inoltrato al Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche la dichiarazione di fine lavori sottoscritta dal Direttore Lavori;
- 11) stabilire che il Concessionario dovrà installare idonei dispositivi, tarati e piombati, per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati e dovrà esporre in maniera visibile la targhetta identificativa prevista dalle vigenti norme provinciali;
- 12) di stabilire che l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di imporre quegli accorgimenti tecnici necessari per mantenere la potenza nominale media

- entro il limite massimo dei 3000 kW così come stabilito dalle vigenti norme di attuazione del P.G.U.A.P;
- 13) subordinare il titolo a derivare in capo al Comune di Peio (pratica C/13691) all'osservanza delle norme, delle condizioni e degli oneri di natura finanziaria contenuti nella Convenzione di data 29 novembre 2012, sottoscritta tra il Comune di Peio e la società H.D.E. S.r.l.;
 - 14) dare atto che, in ordine alla conformità alle modifiche trasmesse in data 26 novembre 2012, concordate dal proponente con i competenti Uffici provinciali, relativamente al tracciato della condotta forzata per un tratto da porsi in galleria tra le distanze progressive 970 m e 2360 m, si rimanda alla nota n. S158/2012/676155/17.6/U372 di data 27 novembre 2012 dell'Ufficio per le valutazioni ambientali della P.A.T.. Le prescrizioni derivanti dalle dette valutazioni dovranno essere ricomprese nel progetto esecutivo;
 - 15) dare atto che il Concessionario in riferimento a quanto disposto dalla Determinazione n° 3 del 26/01/07, del Dirigente del Servizio Protezione Civile e Tutela del Territorio si impegna a rendere disponibile ad usi potabili di pubblico interesse una quantità di acqua non inferiore a $1 \text{ l/s} \cdot \text{km}^2$ da prelevarsi allo scarico della Centrale "Cogolo Pont" di proprietà di H.D.E. S.r.l. (onere a carico del concessionario di grande derivazione idroelettrica);
 - 16) stabilire che il Concessionario provvederà a progettare in fase esecutiva il dimensionamento delle opere che non risultano supportate dai relativi calcoli idraulici; inoltre deve essere chiarito il posizionamento dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati e di ogni altro strumento di misura e di visualizzazione imposto dal presente articolato. Tutto questo integrando la documentazione con opportuni disegni di dettaglio;
 - 17) stabilire che in fase esecutiva il Concessionario provvederà ad elaborare, in forma congiunta con il Servizio Geologico, una relazione geologica di dettaglio, funzionale all'approvazione del progetto esecutivo (rif. nota prot. n. S158/2012/676155/17.6/U372 di data 27 novembre 2012 dell'Ufficio per le valutazioni ambientali);
 - 18) stabilire che, al fine di agevolare il controllo, i dati misurati di cui ai punti precedenti (portata turbinata istantanea, DMV istantaneo rilasciato e Volume totale annuo turbinato dal 01 gennaio di ogni anno) dovranno essere visualizzati tramite un display posto presso l'edificio di centrale, accessibile quantomeno agli organi di controllo; sempre presso l'edificio di centrale dovrà essere posto un pannello riassuntivo dei dati salienti della derivazione tra i quali la portata massima, la portata di DMV, il titolare della concessione e gli estremi dell'atto autorizzativo. Tutta la strumentazione deve essere adeguatamente tarata e periodicamente verificata e mantenuta. I dati rilevati dovranno essere memorizzati e resi disponibili agli enti di controllo preposti;
 - 19) dare atto che lo scarico delle acque potrà avvenire indifferentemente:
 - nel torrente Noce a quota di 1109,50 m s.l.m. c.a., tramite il canale di by-pass;
 - nel canale di presa della centrale "Maso Castra" a quota 1108,56 m s.l.m. in quanto la presente centrale è incardinata in un sistema di produzione idroelettrico volto tra l'altro, alla mitigazione del fenomeno dell'hydropeaking nel fiume Noce fino alla confluenza in esso del torrente Vermigliana;
 - 20) per garantire il non superamento della potenza nominale media di 3000 kW e far sì che tale esigenza si allinei con le tempistiche previste dal piano di monitoraggio ambientale, si prevede inoltre l'inserimento nel disciplinare di

concessione del futuro titolo a derivare della seguente ulteriore clausola: “Il Concessionario dovrà produrre, al fine dell’eventuale rideterminazione della portata media e della portata massima derivabile per mantenere la potenza nominale media entro il limite dei 3000 kW, dall’entrata in esercizio della derivazione idroelettrica in argomento dopo:

-quattro anni un’analisi derivatoria che riassume tutti i parametri utili alla definizione delle portate;

-dieci anni un’analisi derivatoria che riassume tutti i parametri utili alla definizione delle portate;

si evidenzia, altresì, che l’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di prorogare le misure e la produzione degli elaborati in parola”. I dati derivanti da tali misure non potranno essere divulgati a terzi ma dovranno elusivamente essere utilizzati per i soli fini preposti, rappresentando parte del segreto industriale di H.D.E. S.r.l. che avrà comunque titolo a tutelare i propri diritti in ogni sede.

Rilevato che il Concessionario, prioritariamente al prelievo, è tenuto a scaricare in alveo una portata pari a 500 l/s continui, integrativa al DMV già presente in alveo e di competenza delle opere di presa attualmente in gestione ad H.D.E. s.r.l.

Preso atto che:

- il preliminare di disciplinare è stato inviato al Comune di Peio con nota prot. n. 684996 di data 30 novembre 2012, fissando il termine di 5 giorni entro i quali l’atto doveva essere restituito firmato per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto e precisando che, entro lo stesso termine, potevano essere trasmesse eventuali osservazioni;
- nella medesima data il preliminare è stato restituito firmato dal Sindaco pro tempore del Comune di Peio, senza formulare osservazioni.

Dato atto infine che:

- l’istanza di concessione è stata presentata in data 26 marzo 2008;
- il procedimento di concessione – definito ai sensi del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., decorre, ai sensi dell’art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., dal giorno 7 novembre 2008, data della d.G.P. n. 2972 e, nella fattispecie, è stabilito in 450 giorni;
- il procedimento è stato sospeso in sede di visita locale d’istruttoria, eseguita in data 26 novembre 2009, per le modifiche richieste dal proponente fino alla conclusione delle successive fasi di esame delle stesse avvenuta, in ultimo, con la verifica di ottemperanza delle prescrizioni in materia di VIA e non sottoposizione a procedimento di verifica per la variante in galleria lunga (nota prot. n. S158/2012/676155/17.6/U372 di data 27 novembre 2012 del Servizio Valutazione Ambientale), nonché della presentazione della convenzione già sopra citata, avvenuta in data 29 novembre 2012.

Ritenuto, pertanto, che nulla osta al rilascio della concessione,

IL DIRIGENTE

Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.;

- l'art. 16 decies della l.p. 8 luglio 1976, n. 18, come sostituito dall'art. 65, comma 1) della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18;
- le l.p. 28 gennaio 1991, n. 2 – art. 7 e s.m.; l.p. 12 settembre 1994, n. 4 – art. 42; l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 – art. 7 e s.m. e relative deliberazioni annuali di attuazione, in materia di canoni di concessione;
- il Piano energetico ambientale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 3 ottobre 2003, n. 2438;
- il Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233;
- il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006;
- l'art. 10 del d.p.g.p. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. (Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti"),

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare al Comune di Peio, con sede in Cogolo di Peio (Tn), via G. Casarotti n. 21, codice fiscale 00308670223 - di seguito indicato anche come "Concessionario"- fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione per derivare acqua dallo scarico della Centrale "Cogolo Pont", attualmente di proprietà e gestione di H.D.E. s.r.l., a quota 1198,52 m s.l.m. nel territorio del comune di Peio, la portata media annua continua di 3473,00 l/s e massima di 9000,00 l/s per produrre, sul salto di 87,67 m, la potenza nominale media di kW 2985,08 per tutto l'anno ad esaurimento del volume concesso (pratica C/13691);
- 2) di dare atto che la concessione di cui al precedente punto 1) è rilasciata secondo la documentazione tecnica a firma del dott. ing. Vittorino Betti datata marzo 2008 per come modificata nel nuovo progetto definitivo del 12 novembre 2012, presentato con nota di accompagnamento protocollata in data 13 novembre 2012 ed integrato in data 26 novembre 2012 a pari firma (tratto di condotta in galleria) ed elencata nel dettaglio al comma 4) dell'art. 1 del preliminare di disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di stabilire che la concessione di cui al punto 1) è subordinata:
 - a) all'osservanza delle norme, condizioni, obblighi e prescrizioni stabiliti nel disciplinare, il cui preliminare è stato sottoscritto per accettazione dal Sindaco pro tempore del Comune di Peio e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) all'osservanza delle norme, delle condizioni e degli oneri di natura finanziaria contenuti nella Convenzione di data 29 novembre 2012 stipulata tra il Comune di Peio e la società H.D.E. s.r.l., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che l'acqua utilizzata ad uso idroelettrico sarà scaricata indifferentemente:
 - nel torrente Noce a quota di 1109,50 m s.l.m. c.a., tramite il canale di by-pass;
 - nel canale di presa della centrale "Maso Castra" – C/12740, a quota 1108,56 m s.l.m. in quanto la presente centrale è incardinata in un sistema

di produzione idroelettrico volto tra l'altro, alla mitigazione del fenomeno dell'hydropeaking nel fiume Noce fino alla confluenza in esso del torrente Vermigliana.

- 5) di stabilire che la concessione di cui al punto 1) è accordata dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2041;
- 6) di imporre al Concessionario l'osservanza di tutte le prescrizioni, per quanto attuali e compatibili, riportate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 di data 7 novembre 2008, che viene integralmente richiamata "per relationem";
- 7) di stabilire che la concessione ad uso idroelettrico è subordinata all'osservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nelle note prot. n. S158/2012/624626/17.6/U372 di data 5 novembre 2012 e n. S158/2012/676155/17.6/U372 di data 27 novembre 2012 dell'Ufficio per le valutazioni ambientali del Servizio Valutazione ambiental, che vengono qui integralmente richiamate "per relationem";
- 8) di imporre al Concessionario:
 - a) prioritariamente al prelievo il rilascio della portata di rispetto pari a 500 l/s continui, integrativa al DMV già presente in alveo e di competenza delle opere di presa attualmente in gestione ad H.D.E. s.r.l.;
 - b) la limitazione della portata massima derivata realizzando, a tal fine, un sistema/dispositivo che garantisca il non superamento della portata massima derivata di 9000,00 l/s;
- 9) di stabilire che l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di imporre quegli accorgimenti necessari per mantenere la potenza nominale media entro il limite massimo dei 3000 kW così come stabilito dalle vigenti norme di attuazione del P.G.U.A.P.;
- 10) di imporre al Concessionario il deposito, nei tempi indicati nel preliminare di disciplinare, del progetto esecutivo relativo all'impianto in argomento nel quale dovranno essere recepite tutte le prescrizioni, in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo, imposte dalla deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2008, n. 2972;
- 11) di stabilire che il Concessionario dovrà modificare il progetto dell'opera di presa in modo da garantire la priorità del rilascio del DMV a fronte del prelievo dell'acqua concessa; quanto richiesto dovrà essere esplicitato nel progetto esecutivo integrando la documentazione con opportuni disegni di dettaglio;
- 12) di dare atto che il Concessionario:
 - a) non potrà intraprendere i lavori senza l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche;
 - b) non potrà avviare la derivazione fino a quando non avrà inoltrato al Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche la dichiarazione di fine lavori sottoscritta dal Direttore Lavori;

- 13) di stabilire che il Concessionario dovrà installare idonei dispositivi, tarati e piombati, per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati e dovrà esporre in maniera visibile la targhetta identificativa prevista dalle vigenti norme provinciali;
- 14) di dare atto che il Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche della Provincia Autonoma di Trento potrà in ogni momento procedere al collaudo delle opere concernenti la derivazione secondo le linee guida inerenti le modalità organizzative e procedurali per i collaudi delle derivazioni di acqua pubblica stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione 7 dicembre 2006, n. 2601, ponendo a carico del Concessionario gli oneri relativi quantificati secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione stessa;
- 15) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effettuare i versamenti e depositi di seguito specificati:
- a) Euro 24.462,00.=, mediante fidejussione bancaria n. 50/94/00018 rilasciata dalla Cassa Rurale Alta Valdisole e Peio in data 23 novembre 2012, pari a mezza annualità del canone, come stabilito dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1501, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione; tale deposito sarà, ove nulla osti, restituito al termine della concessione;
 - b) Euro 52,00.=, come da attestazione di c.c.p. n. 54 di data 29 novembre 2012, a titolo di spese di istruttoria dovute in misura forfettaria all'Amministrazione provinciale ed introitate al capitolo 132320 - art. 005 del Bilancio 2012;
- 16) di accertare l'introito delle seguenti somme:
- a) dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre dell'anno in corso, la somma di Euro 3.876,61.= risultante dal rateo calcolato sul canone di Euro 48.925,46.=, al capitolo 122250 - art. 002 del Bilancio 2012;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 la somma di Euro 48.925,46.= maggiorata dell'adeguamento calcolato in base all'indice ISTAT per i prezzi al consumo, quale canone annuo - in ragione di Euro 16,39.= per kW di potenza e su kW 2985,08 come stabilito dalla tabella allegato A della d.G.P. n. 3051 di data 17 marzo 1995 che ha assunto le disposizioni di cui all'art. 42 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4 e dell'art. 7 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e s.m. - al capitolo del Bilancio 2013 corrispondente al capitolo 122250 - art. 002 del Bilancio 2012 ed ai capitoli relativi per gli esercizi futuri, fino all'anno 2041;
- 17) di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e s.m., il canone di concessione potrà essere oggetto di rideterminazione per adeguarlo fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero ad aggiornamento in base ai criteri dettati dall'art. 7, comma 3, della l.p. 28 gennaio 1991, n. 2 e s.m.;
- 18) di dare atto che anche le rideterminazioni e gli aggiornamenti di cui al precedente punto 17), saranno accertati, unitamente ai canoni, ai capitoli degli esercizi futuri corrispondenti al capitolo 122250 - art. 002 del Bilancio 2012, fino all'anno 2041;

- 19) di dare atto che il canone demaniale, calcolato così come previsto dal precedente punto 16), potrà essere soggetto a qualsiasi eventuale modificazione che dovesse intervenire in materia;
- 20) di attribuire al Comune di Peio, nel cui ambito territoriale amministrativo ricade l'impianto di derivazione in argomento, la qualifica di Comune rivierasco della derivazione idroelettrica, come concessa al punto 1) del presente provvedimento;
- 21) di dare atto che il Concessionario è tenuto a corrispondere:
 - a) a decorrere dalla data di entrata in funzione dell'impianto al competente Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento (B.I.M. dell'Adige) il sovraccanone annuo, dovuto ai sensi dell'art. 52 del T.U. di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., attualmente quantificato in Euro 22,13.= per kW di potenza nominale concessa;
 - b) a decorrere dalla data del presente provvedimento, al Comune rivierasco di Peio, il sovraccanone annuo ai sensi dell'art. 53 del T.U. di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., attualmente quantificato in Euro 5,53.= per kW di potenza nominale concessa;
- 22) di imporre al Concessionario la corresponsione alla Provincia Autonoma di Trento, a partire dalla data di entrata in funzione dell'impianto e fino al 31 dicembre 2041, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m., annualmente kWh 220,00 per ogni kW di potenza nominale e su kW 2.985,08. Nel caso l'Amministrazione non provveda al ritiro di tale energia, il Concessionario dovrà corrispondere semestralmente un importo, attualmente quantificato in Euro 0,038421.= per ogni kWh di energia dovuta, come provvisoriamente confermato dalla deliberazione della Giunta provinciale 8 giugno 2012, n. 1157, a favore dell'Amministrazione concedente;
- 23) di inviare copia del presente provvedimento all'Agenzia Provinciale per l'Energia, alla quale spetta l'assunzione di tutti gli adempimenti in materia di obbligo di fornitura di energia elettrica previsto dall'art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
- 24) di imporre al Concessionario di comunicare al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche la data di entrata in funzione del nuovo impianto idroelettrico;
- 25) di dare atto che il Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche provvederà al perfezionamento dell'atto disciplinare il quale, dopo la sottoscrizione da parte di entrambi i soggetti contraenti, sarà trasmesso al Servizio Contratti e Approvvigionamenti per gli adempimenti connessi alla registrazione fiscale;
- 26) di dare atto che il procedimento avviato e sospeso come in premessa indicato, termina con la data del presente provvedimento.

ARP - MMR

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
f.to p.i. Tiziano Refatti

Allegato parte integrante
disciplinare preliminare di concessione

DISCIPLINARE PRELIMINARE DI CONCESSIONE
CONTENENTE LE CONDIZIONI PER LA DERIVAZIONE
ED UTILIZZAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
PRATICA C/13691

Tra le parti:

- p.i. Tiziano Refatti, nato a Pergine Valsugana (Tn) il 7 gennaio 1953 e domiciliato per la carica in Trento, presso la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sostituto del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 e n. 892 di data 6 maggio 2011;

- sig. Angelo Dalpez, nato a Malè (Tn) il 23 dicembre 1949 e domiciliato in Peio (Tn), frazione Cogolo, via A. Degasperi n. 18, codice fiscale DLPNGL49T23E850A, che interviene ed agisce in qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE di PEIO con sede in Peio (Tn), frazione Cogolo, via Giovanni Casarotti n. 31, codice fiscale n. 00308670223;

- in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche n. _____ di data _____, che ha accolto la domanda di data 25 marzo 2008 presentata dal Sindaco pro tempore del Comune di Peio ed ha rilasciato la concessione;

- tenuto conto che la comunicazione antimafia di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 non è richiesta, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, quando contraente con l'Amministrazione è un'altra Amministrazione Pubblica;

si stipula il seguente:

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

ART. 1

Portate concesse, caratteristiche dell'utilizzazione idroelettrica, realizzazione delle opere di derivazione e condizioni per l'esercizio delle stesse.

Comma 1)

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche - di seguito denominata anche "Amministrazione concedente", attribuisce, fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell'acqua, a titolo di concessione al COMUNE di PEIO, di seguito denominato anche "Concessionario", che accetta, la facoltà di derivazione d'acqua dallo scarico della Centrale "Cogolo Pont", attualmente di proprietà e gestione di H.D.E. S.r.l., a quota 1198,52 m s.l.m., nel territorio del Comune di Peio, durante tutto l'anno, nei limiti di seguito stabiliti ed in ottemperanza, per quanto attuale e compatibile, a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta

provinciale 7 novembre 2008, n. 2972.

Comma 2)

La quantità d'acqua da derivare è fissata in misura media annua continua di portata pari a 3473,00 l/ (fino alla eventuale ridefinizione della stessa, noti i 4/10 anni di misure di portata effettivamente derivata all'opera di presa), con un massimo di portata pari a 9000,00 l/s. L'acqua verrà usata ad uso idroelettrico e sarà scaricata (rif. tavole progettuali C007_A/B/C):

- nel torrente Noce a quota di 1109,50 m s.l.m. c.a., tramite il canale di by-pass;
- nel canale di presa della centrale "Maso Castra" – C/12740, a quota 1108,56 m s.l.m. in quanto la presente centrale è incardinata in un sistema di produzione idroelettrico volto, tra l'altro, alla mitigazione del fenomeno dell'hydropeaking nel fiume Noce fino alla confluenza in esso del torrente Vermigliana.

Comma 3)

Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte e a valle dei meccanismi motori è di 87,67 m (fino alla definizione in sede di collaudo). In conseguenza la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone, considerato che la portata media è di 3473,00 l/s risulta:

$$(3473,00 \text{ l/s} \times 87,67 \text{ m} : 102) = 2985,08 \text{ kW}$$

Comma 4)

La concessione oggetto del presente disciplinare è accordata secondo il progetto definitivo, integrato in base alle prescrizioni definite in sede di V.I.A. ed alle successive procedure istruttorie stabilite dai competenti Uffici provinciali e presentato in data 12 novembre 2012, così come integrato in data 26 novembre 2012, a firma del dott. ing. Vittorino Betti e risulta composto dagli elaborati riportati nella seguente tabella:

A	RELAZIONI
01	<i>Relazione tecnico-illustrativa</i>
02	<i>Documentazione fotografica</i>
03	<i>Relazione Geologica</i>
04	<i>Relazione Geotecnica</i>

B	ELABORATI GRAFICI
C001/A	Corografia
C001/B	Ortofoto
C002/A	Estratto mappa
C002/B	Estratto mappa
C003/A	Planimetria
C003/B	Planimetria
C003/C	Planimetria
C003/D	Planimetria
C003/E	Planimetria
C003/F	Planimetria
C004	Profilo longitudinale
C005/A	Sezioni di interesse 01-72
C005/B	Sezioni di interesse Zona Planet AA-HH
C005/C	Sezioni di interesse Zona Planet II-NN
C005/D	Sezioni di interesse 115-145
C005/E	Sezioni di interesse 149-177
C005/F	Sezioni di interesse 178-250
C005/G	Sezioni di interesse 251-293
C005/H	Sezioni di interesse 294-361
C006	Vasca di presa
C007/A	Edificio centrale - Pianta e sezioni tipo
C007/B	Edificio centrale – Sezioni AA, BB e prospetto
C007/C	Edificio centrale – Sezioni CC, DD, EE
C008	Schema idraulico
C009	Schema elettrico
C010/A	Strada accesso edificio centrale - Planimetria e sezioni tipo
C010/B	Strada accesso edificio centrale - Profilo e sezioni
C011	Attraversamento su ponte
C012	Particolari costruttivi
C013/A	Attraversamento ponte canale verifica idraulica
C013/B	Cogolo Pont: verifica idraulica edificio centrale – stato di fatto
C013/C	Cogolo Pont: verifica idraulica edificio centrale – stato di progetto paratoia aperta
C013/D	Cogolo Pont: verifica idraulica edificio centrale – stato di

	progetto paratoia chiusa
B	ELABORATI GRAFICI
C014/A	Planimetria fascia igrofila tratto A (da scarico centrale HDE a ponte Cogolo)
C014/B	Planimetria fascia igrofila tratto B (da ponte Cogolo a fine abitazioni Cogolo)
C014/C	Planimetria fascia igrofila tratto C (da fine abitazioni Cogolo a scarico centrale)
C015/A	Planimetria di cantierizzazione – tratto A
C015/B	Planimetria di cantierizzazione – tratto B
C015/C	Planimetria di cantierizzazione – tratto C
C015/D	Planimetria di cantierizzazione – tratto D
C015/E	Planimetria di cantierizzazione – tratto E
C015/F	Planimetria di cantierizzazione – tratto F

In data 26 novembre 2012 sono stati presentati i seguenti elaborati integrativi (tratto di condotta in galleria):

CODICE	ARGOMENTO
tav. INT01/a	Planimetria galleria
tav. INT01/b	Planimetria galleria
tav. INT01/c	Planimetria galleria
tav. 02	Profilo longitudinale
tav. 03/a	Sezioni su galleria
tav. 03/b	Sezioni su galleria

Parte integrante al citato progetto è da considerarsi lo *Studio geologico e geotecnico del Progetto per la costruzione di due centraline idroelettriche sul torrente Noce*, a firma del Dr. geol. Paolo Vialli (ottobre 2009), ancorché lo stesso debba essere rivisto in sede di progettazione esecutiva, in base alle disposizioni da concordarsi con il Servizio Geologico della Provincia autonoma di Trento.

Comma 5)

Tutte le opere dell'impianto derivatorio dovranno essere mantenute in ottimo stato di conservazione ed in piena efficienza, attenendosi al riguardo a tutte quelle norme e prescrizioni che potranno essere impartite, anche successivamente, dall'Amministrazione concedente. In particolare:

a) il Concessionario provvederà a depositare, entro 6 (sei) mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il progetto esecutivo relativo all'impianto in argomento, nel quale dovranno essere recepite tutte le prescrizioni, in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di massima, imposte dalla deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2008, n. 2972, per quanto attuale e compatibile, ovvero delle disposizioni successivamente impartite dai vari Uffici provinciali competenti (si ricordano ad esempio le indicazioni contenute nelle note

prot. n° S158/2012/624626/17.6/U372 di data 05 novembre 2012 e n° S158/2012/676155/17.6/U372 di data 27 novembre 2012 dell'Ufficio per le valutazioni ambientali della P.A.T.). Dovranno essere inoltrati al Servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche - tutti gli elaborati, relazioni tecniche e quanto altro in cui riportare le ipotesi di calcolo e le rispettive formule con i relativi calcoli spiccioli delle opere costituenti l'impianto nonché il cronoprogramma dei lavori; nello specifico il concessionario provvederà a progettare in fase esecutiva il dimensionamento delle opere che non risultano supportate dai relativi calcoli idraulici finora forniti; dovranno essere peraltro esplicitati e descritti tutti i macchinari atti alla produzione idroelettrica ed i principali manufatti quali ad esempio la paratoia a ventola, la condotta e le tubazioni principali etc. Per la scelta di tutti materiali impiegati dovrà sempre essere seguito il principio delle migliori tecniche (e tecnologie) disponibili (Best Available Techniques).

Inoltre deve essere chiarito il posizionamento e le caratteristiche (comprese le certificazioni di qualità), dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati e di ogni altro strumento di misura e di visualizzazione imposto dal presente articolato.

Il progetto esecutivo dovrà essere composto da una relazione tecnica, comprensiva di schede tecniche dei macchinari e dei principali manufatti (comprese le certificazioni di qualità) e disegni/cartografie generali e/o di dettaglio, integrato con immagini di rendering e documentazione fotografica esplicativa;

b) il Concessionario non potrà intraprendere i lavori, compresa la cantierizzazione, senza l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche che provvederà ad interpellare i Servizi competenti ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2008, n. 2972 e delle successive disposizioni istruttorie; inoltre se il Concessionario, durante la realizzazione delle opere, rilevasse delle problematiche realizzative che coinvolgano le prescrizioni riportate nel presente atto, ovvero nella deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2008, n. 2972, dovrà immediatamente informare il Servizio competente (o i Servizi) nonché per conoscenza, il Servizio Valutazione Ambientale ed il Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche;

c) il Concessionario non potrà derivare le acque dallo scarico della Centrale "Cogolo Pont" attualmente di proprietà e gestione di H.D.E. S.r.l., fintantoché non avrà provveduto a depositare la dichiarazione di fine lavori comprensiva della relazione di cui al successivo comma 15); nelle more di quanto precedentemente prescritto ed al fine della verifica della funzionalità delle infrastrutture per la redazione della dichiarazione in parola, il Concessionario dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, l'intenzione e la necessità di attivare temporaneamente il prelievo indicando le modalità ed il (limitato) periodo di derivazione. Il Concessionario depositata la dichiarazione di che trattasi dovrà:

- comunicare al Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche, l'intenzione di attivare la derivazione;
- attendere l'autorizzazione provvisoria per come previsto dall'art. 25, comma 3, del R.D. 14/08/20 n° 1285;

d) il Concessionario dovrà garantire il rilascio in alveo in via prioritaria della portata di rispetto e quindi procedere alla derivazione delle acque eccedenti nei limiti massimi imposti. A questo fine dovrà progettare in forma esecutiva l'opera di presa in modo da garantire la priorità del rilascio del

DMV, pari a 500 l/s a derivazione attiva, a fronte del prelievo dell'acqua concessa, esplicitandone i dettagli nel progetto stesso integrando la relazione tecnica e fornendo gli opportuni disegni;

e) il Concessionario dovrà realizzare un sistema derivatorio che sia in grado di derivare acqua entro la portata massima concessa pari a l/s 9000,00. Tale sistema, da esplicitarsi nel progetto esecutivo, dovrà limitare la portata derivata fin dalla sua origine consentendo lo scarico della portata eccedente nel torrente Noce Bianco per tramite della parte terminale delle opere di rilascio attualmente di proprietà e gestione di H.D.E. S.r.l.;

f) il Concessionario deve realizzare le opere in modo da poter garantire la massima efficienza di tutto il sistema sia da un punto di vista energetico che di sfruttamento della risorsa idrica; deve inoltre poter garantire che i manufatti possano efficacemente e puntualmente essere sottoposti a manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;

g) Il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dal successivo articolo 7 - comma 2) in riguardo alla messa a disposizione di acqua ad usi potabili di pubblico interesse da prelevarsi allo scarico della Centrale Cogolo-Pont attualmente di proprietà e gestione di H.D.E. S.r.l.;

h) Il Concessionario dovrà produrre, al fine dell'eventuale rideterminazione della portata media e della portata massima derivabile per mantenere la potenza nominale media entro il limite dei 3000 kW, dall'entrata in esercizio della derivazione idroelettrica in argomento dopo:

- quattro anni un'analisi derivatoria che riassume tutti i parametri utili alla definizione delle portate;
- dieci anni un'analisi derivatoria che riassume tutti i parametri utili alla definizione delle portate;

si evidenzia, altresì, che l'Amministrazione si riserva comunque la possibilità di prorogare le misure e la produzione degli elaborati in parola.

I dati derivanti da tali misure non potranno essere divulgati a terzi ma dovranno elusivamente essere utilizzati per i soli fini preposti, rappresentando parte del segreto industriale di H.D.E. S.r.l. che avrà comunque titolo a tutelare i propri diritti in ogni sede.

i) l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di imporre quegli accorgimenti tecnici necessari per mantenere la potenza nominale media entro il limite massimo dei 3000 kW così come stabilito dalle vigenti norme di attuazione del P.G.U.A.P.;

l) il Concessionario si impegna a non presentare opposizioni, osservazioni e/o richieste di indennizzo per mancata produzione di energia per effetto dei vincoli che potranno essere imposti in sede di proroga, ovvero che potranno essere imposti in sede di rinnovo, da parte della Pubblica Amministrazione, alla grande derivazione a scopo idroelettrico in capo ad H.D.E. S.r.l. (riferimento concessione GDI 2 NO).

m) Ai sensi dell'art. 16 quater della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., il Concessionario sarà tenuto ad installare, in corrispondenza dei punti di prelievo, i dispositivi per la misurazione delle portate di acqua derivata, regolarmente tarati e piombati, secondo i criteri tecnici sanciti dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche, reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006 ed entrato in vigore il giorno 8 giugno 2006 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 di data 8 giugno 2007.

Comma 6)

Il Concessionario è tenuto al rilascio del deflusso minimo vitale per come previsto dall'art. 8 – comma 4 – del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre

2004, n. 3233; lo stesso viene imposto pari a 500 l/s a derivazione attiva. Tale prescrizione è a garanzia anche di quanto stabilito dall'art. 17 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 e s.m.i.. Il Concessionario dovrà rendere visibili le portate complessivamente rilasciate per tramite, ad esempio, di uno stramazzo tipo Belanger o simili (da dotare di asta idrometrica). La taratura dello stramazzo di rilascio, o simile apparato, così come la conseguente scala delle portate di DMV (regolata in base alle letture sull'asta idrometrica) dovrà essere fornita con la Relazione di fine lavori prima dell'inizio della derivazione.

Comma 7)

Il Concessionario è tenuto ad installare, in corrispondenza del punto di prelievo, i dispositivi per la misurazione dei quantitativi delle portate e dei volumi di acqua derivata, piombati e regolarmente tarati, secondo i criteri tecnici sanciti dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche, reso esecutivo con D.P.R. 15 febbraio 2006 e della deliberazione della Giunta provinciale 14 settembre 2007, n. 1997.

Comma 8)

Il Concessionario, al fine di agevolare il controllo dei dati misurati di cui ai punti precedenti, dovrà installare un display presso l'opera di presa in posizione accessibile agli organi di controllo e visibile anche da terzi, dal quale potranno essere visualizzati i dati misurati della portata istantanea e della portata di rispetto.

Presso l'edificio della centrale idroelettrica dovrà essere posto:

- un display in posizione accessibile agli organi di controllo su cui visualizzare i dati della portata turbinata istantanea, della potenza prodotta istantaneamente, dei chilowattora prodotti durante ogni anno solare, dei chilowattora prodotti dall'entrata in esercizio dell'impianto idroelettrico e le relative tonnellate di emissioni di CO₂ risparmiate;
- un pannello riassuntivo dei dati salienti la derivazione tra i quali la portata massima, la portata media, la potenza nominale media, la portata di rispetto, il titolare della concessione e gli estremi dell'atto autorizzativo;

Tutta la strumentazione deve essere adeguatamente tarata e periodicamente verificata e mantenuta. I dati rilevati dovranno essere memorizzati e resi disponibili agli enti di controllo preposti.

Comma 9)

Nell'interesse e tutela del patrimonio ittico, il Concessionario dovrà adottare tutte quelle misure e cautele che fossero eventualmente imposte dal competente Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento al quale dovrà essere richiesto il parere ai sensi dell'art. 17, primo comma, della citata l.p. 12 dicembre 1978, n. 60.

Comma 10)

Il Concessionario provvederà ad elaborare, in forma congiunta con il Servizio Geologico, una relazione geologica di dettaglio, funzionale all'approvazione del progetto esecutivo (rif. nota prot. n. S158/2012/676155/17.6/U372 di data 27 novembre 2012 dell'Ufficio per le valutazioni ambientali). Il Concessionario dovrà inoltre garantire la collaborazione tecnica in modo costante di un geologo nella fase esecutiva, al fine di adeguare i lavori e le procedure operative alle condizioni effettivamente riscontrate in cantiere.

Comma 11)

Nell'interesse del buon regime idraulico del fiume Noce e dei torrenti Noce Bianco e Noce di Val del Monte e di conseguenza ai fini della tutela del bene demaniale stesso, il Concessionario dovrà:

- adottare, ove necessario, tutte quelle misure necessarie per la sistemazione e il trattamento dei terreni con specifico riguardo al consolidamento delle sponde e alla regolazione dell'alveo e rispettare le prescrizioni del Servizio Bacini Montani della Provincia autonoma di Trento;
- garantire la sicurezza idraulica anche a fronte di eventi di massima piena.

Comma 12)

Per l'esatta ricognizione altimetrica delle opere e nell'interesse dei rilievi idrografici il Concessionario dovrà:

- stabilire opportuni capisaldi di livellazione, in corrispondenza dell'opera di presa, della vasca di carico, dell'imbocco delle condotte forzate della centrale, del canale di by-pass e del canale di presa della centrale "Maso Castra" – C/12740; in merito si dovrà riferire nella Relazione di fine lavori prima dell'inizio della derivazione
- agevolare, in ogni caso, per le finalità di controllo delle portate d'acqua prelevate, tutte quelle verifiche che si rendessero necessarie da parte della Provincia autonoma di Trento – Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche – e ciò indipendentemente dalle azioni di sorveglianza e verifica, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285.

Comma 13)

La concessione oggetto del presente disciplinare rimane comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, a termine dell'art. 41 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, che fossero eventualmente imposte dalla Provincia Autonoma di Trento, in relazione a specifica richiesta della competente Autorità Militare.

Comma 14)

Il presente disciplinare non esime il Concessionario dal promuovere ed ottenere le/gli eventualmente necessarie/i autorizzazioni e/o provvedimenti permissivi pareri in materia di salvaguardia ambientale, tutela del paesaggio, autorità militare, edilizia, urbanistica e demanio, nonché ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite da altri Enti o amministrazioni e alla piena osservanza delle norme concernenti l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene, la sicurezza pubblica e/o sui luoghi di lavoro nonché la viabilità in genere.

Comma 15)

Il Concessionario dovrà condurre a termine i lavori entro 36 (trentasei) mesi dalla data della notificazione dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche, salvo proroga da richiedere al Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche prima della scadenza del termine fissato.

Il Concessionario dovrà comunicare, con almeno 15 (quindici) giorni d'anticipo l'inizio dei lavori al Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche.

Le opere dovranno essere realizzate in completa conformità al progetto definitivo. Qualora il Concessionario, per sopravvenute esigenze non prevedibili, avesse la necessità di realizzare le opere o parte delle opere in maniera diversa da quella rappresentata nel progetto definitivo posto a base della concessione, dovrà presentare i relativi elaborati al Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche, il

quale si esprimerà con un provvedimento ai sensi dell'art. 217 del T.U. 1775/1933 o procederà a sottoporre le varianti all'iter previsto dall'art. 49 del medesimo T.U.. Laddove si dovesse procedere, anche nel corso dei lavori, all'effettuazione di eventuali varianti rispetto agli elaborati di cui al precedente comma 4), le stesse dovranno essere sottoposte al parere di sottoponibilità a verifica/V.I.A. da parte del Servizio Valutazione Ambientale. Qualora le varianti siano ritenute minimali e tali da non rientrare nei disposti degli articoli citati, saranno rilevate in sede di collaudo della concessione.

Ultimata la costruzione delle opere, il Concessionario, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, inoltra al Servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche la dichiarazione di fine lavori sottoscritta dal Direttore dei Lavori che attesta l'esecuzione delle opere a regola d'arte, la loro conformità al progetto posto a base della concessione evidenziando eventuali variazioni e relazionando in merito ai lavori svolti ovvero all'osservanza, punto per punto, del presente articolato. Nel medesimo termine il Concessionario deve presentare, ove previsto, le copie dei certificati del collaudo statico per le opere in cemento armato e/o a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e s.m.i..

Quanto sopra anche al fine di permettere l'eventuale collaudo delle opere concernenti la derivazione, secondo le linee guida inerenti le modalità organizzative e procedurali per i collaudi delle derivazioni di acqua pubblica stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

In attesa del collaudo, previa presentazione della dichiarazione di fine lavori sopraccitata e per come già indicato all'art. 1 - comma 5) - lettera d) del presente provvedimento, l'esercizio della derivazione si considera autorizzato previa comunicazione al Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche dell'Amministrazione concedente, in via provvisoria ed a tutto rischio del Concessionario, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Comma 16)

All'atto del collaudo saranno posti a carico del Concessionario gli oneri relativi quantificati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

L'Amministrazione concedente fa riserva di rivalersi sul Concessionario anche per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Agenzia per l'Energia, della Provincia Autonoma di Trento la data di entrata in funzione dell'impianto con le sue caratteristiche fondamentali.

Comma 17)

Al fine del rilascio del collaudo, il Concessionario ottenuta l'autorizzazione in via provvisoria all'uso della derivazione, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, dovrà far pervenire, appena acquisita, la licenza di esercizio di officina elettrica rilasciata dall'U.T.F. competente.

Comma 18)

Il Concessionario è tenuto ad installare sull'opera di presa la targhetta identificativa della concessione fornita dall'Amministrazione concedente.

Comma 19)

Ai fini dell'utilizzo delle opere di scarico della centrale "Cogolo Pont" di proprietà H.D.E. s.r.l., si

recepisce integralmente il contenuto della convenzione stipulata in data 29 novembre 2012 tra il Comune di Peio e la stessa H.D.E. S.r.l.. CONVENZIONE che stabilisce le cautele, i termini e le modalità di suddivisione delle spese di gestione, le condizioni particolari, ecc... per la coesistenza delle strutture del progettato impianto idroelettrico e della Centrale "Cogolo Pont", attualmente di proprietà e gestione di H.D.E. S.r.l. - Impianti Cogolo 1 e 2. [GDI 2 NO].

I tratti salienti della convenzione, interamente recepita "per relationem" e per quanto non in contrasto con le vigenti norme di settore e le prescrizioni imposte con il presente disciplinare, sono di seguito riportati:

"Con riferimento al progetto per la costruzione della Centrale di Testa, la cui realizzazione interesserà le Opere di Restituzione della Centrale HDE in corrispondenza delle quali dovranno realizzarsi le Opere di Presa della Centrale di Testa e considerato l'interesse tecnico ed economico del Richiedente di avvalersi delle opere idrauliche di captazione, invaso, derivazione, restituzione e terreni rientranti nelle infrastrutture di HDE, potendo in questo modo ottimizzare la produzione sfruttando la regolazione e il governo delle acque realizzati tramite le esistenti e sovrastanti opere delle centrali di HDE, le Parti assumono reciprocamente i seguenti impegni:

2.1 HDE si impegna a rilasciare il proprio atto di assenso alla realizzazione della Centrale di Testa, così come provvisoriamente descritta e rappresentata nella domanda di concessione di derivazione di data 26.03.2008 e nel progetto ivi allegato (Allegato B), (Pratica C/13691), a fronte dell'impegno che il Comune di Peio espressamente sin d'ora assume, ad eseguire nei termini ed alle condizioni di seguito specificati le seguenti prestazioni:

- versare ad HDE, quale compenso per il couso delle opere di raccolta, derivazione, regolazione e restituzione della Centrale HDE, per l'utilizzo del patrimonio di HDE e per la gestione tecnico amministrativa del rapporto, l'importo annuo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00 euro all'anno) oltre agli oneri fiscali (IVA), in due rate eguali su presentazione di fattura ai fini fiscali, la cui prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 01 dicembre di ciascun anno, derivante dalla ripartizione proporzionale alle rispettive complessive producibilità attese degli impianti in essere e quelli previsti dal Comune di Peio e dalla società Altro Noce Srl, di parte dei costi medi di esercizio e manutenzione delle esistenti opere idrauliche di HDE.

Tale importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario (da effettuarsi su conto corrente intestato ad Hydro Dolomiti Enel S.r.l. ed identificato con codice IBAN IT85 F063 4502 0636 1532 0173 594) entro il 30 giugno e il 01 dicembre di ciascun anno, a far data dal completamento dell'allacciamento idraulico, importo che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT costo della vita operai ed impiegati riferito al mese di gennaio dell'anno di fatturazione. Nel primo anno e nel caso il couso dovesse venir meno per motivi indipendenti dal Richiedente il compenso verrà rapportato ai giorni di utilizzo mentre se dovesse venire meno per volontà del Richiedente il compenso annuale verrà comunque corrisposto integralmente;

- sottoscrivere, anche in data successiva alla stipulazione del presente Accordo, ma in ogni caso almeno un mese prima dell'entrata in esercizio commerciale della Centrale di Testa, il Regolamento di Esercizio, il cui contenuto dovrà essere recepito dal Comune di Peio in conformità alle linee guida ed ai criteri indicati di seguito.

2.2 Il Comune di Peio si impegna fin d'ora ad apportare delle modifiche all'Opera di Presa e derivazione, per la parte interferente le proprietà HDE al fine di minimizzare gli impatti ed i fuori servizi dell'impianto, riposizionando e modificando le stesse secondo criteri migliorativi che verranno indicati da HDE ed installando ogni ulteriore organo e/o accorgimento che HDE potrà individuare per una migliore coesistenza delle utenze.

2.3 La durata del presente Accordo Quadro è da considerarsi espressamente collegata alla durata della concessione di derivazione idroelettrica rilasciata ad HDE relativamente alla Centrale HDE ed ai suoi eventuali rinnovi, a qualunque titolo concessi.

2.4 Il Comune di Peio si impegna in ogni caso a concordare con HDE - facendone richiesta scritta ed in conformità a quanto ulteriormente specificato nel prosieguo del presente Accordo - tutti gli interventi e le attività che l'esecuzione dei lavori di realizzazione, allacciamento idraulico e messa a regime della Centrale di Testa renderanno necessari.

2.5 Il progetto esecutivo e costruttivo relativo alle opere che saranno realizzate dal Comune di Peio e che interesseranno manufatti o proprietà HDE dovrà essere espressamente approvato per iscritto da HDE prima dell'inizio dei relativi lavori. Eventuali modifiche da apportare in corso d'opera o successivamente alla ultimazione dei lavori dovranno risultare approvate in maniera espressa da HDE, che si riserva di manifestare con apposito atto scritto, entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) dal ricevimento della richiesta e della relativa documentazione tecnica, il proprio consenso alle modifiche ovvero di richiedere l'introduzione di varianti o aggiustamenti. Resta in ogni caso inteso che ogni intervento potrà essere iniziato solo nel momento in cui il Comune di Peio sarà in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni pubbliche competenti. In particolare, prima dell'inizio dei lavori, il Comune di Peio dovrà consegnare a HDE copia del provvedimento di concessione idraulica emanato dalla competente autorità pubblica, nonché copia di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo degli interventi che interessano le Opere HDE o che concerna interventi o attività da compiersi su spazi concessi a HDE. Prima dell'inizio di qualsiasi attività su proprietà HDE, le aree necessarie, i beni e le opere presenti sulle medesime saranno resi disponibili e consegnati da HDE al Comune di Peio in conformità alle procedure interne adottate da HDE.

2.6 Le parti concordano espressamente che tutte le modifiche e/o varianti apportate alle Opere di HDE per la realizzazione della Centrale di Testa rimarranno di proprietà di HDE, fermo restando che il Comune di Peio conserverà il diritto di utilizzare tali opere modificate per la propria Centrale di Testa, previa definizione di specifiche cautele e procedure con HDE. Resta inoltre inteso che, a prescindere dal titolo di proprietà dei manufatti di cui sopra, rimangono comunque a totale carico ed onere del Richiedente tutti gli eventuali futuri interventi, a qualunque scopo necessari o opportuni, così come la garanzia del regolare esercizio, relativi a tali manufatti modificati e/o variati per la costruzione della Centrale di Testa. Nel caso si rendessero necessari successivi interventi che necessitino di mettere fuori servizio la Centrale HDE verrà riconosciuto ad HDE l'eventuale mancata produzione valorizzata secondo i criteri di cui ai punti successivi. In caso di cessazione del corso, resta comunque inteso che HDE potrà richiedere al Richiedente il completo ripristino e la modifica delle Opere di Restituzione e Derivazione, interventi che saranno effettuati a totale onere e cura del Richiedente che, in tale ipotesi, dovrà inoltre riconoscere ad HDE le eventuali mancate produzioni,

valorizzate secondo i criteri di cui ai successivi punti nel caso in cui fossero necessari fuori servizio della Centrale HDE.

2.7 Tutti i lavori, gli adempimenti, le spese e gli oneri necessari per la realizzazione ed il successivo esercizio delle Opere di Presa della Centrale di Testa, o di ogni altra infrastruttura allo scopo necessaria, ivi compresa la predisposizione delle misure di sicurezza necessarie, saranno realizzati ed interamente sostenuti dal Comune di Peio. La proprietà delle opere fisse e murarie realizzate dal Comune di Peio su proprietà di HDE e non interferenti con i manufatti di HDE, saranno di proprietà del Comune di Peio previa istituzione di apposito diritto di superficie limitato all'ingombro delle previste opere e con durata pari alla concessione della Centrale di Testa. In relazione alle interferenze con la Centrale HDE il diritto di accesso per il successivo esercizio e manutenzione dell'Opera di Presa sarà regolamentato con apposito atto.

Il Comune di Peio si impegna a progettare ed eseguire, previa approvazione di HDE, tutti gli interventi di adattamento dell'allaccio idraulico anche alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, comprese le eventuali modifiche alle Opere di Restituzione conseguenti alla realizzazione delle Opere di Presa (fra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parapetti, passerelle, drenaggi, ecc.).

2.8 L'esecuzione dei lavori e degli interventi interferenti con le Opere HDE dovrà essere programmata ed effettuata con modalità idonee a non arrecare danno o pregiudizio all'esercizio, alla sicurezza e alla integrità delle Opere HDE.

2.9 Il Comune di Peio riconosce espressamente che HDE non sarà responsabile, impegnandosi a tenere indenne e manlevare HDE da ogni pretesa risarcitoria da chiunque rivolta nei suoi confronti, per i danni e le conseguenze che dovessero derivare a terzi in relazione alla costruzione, al possesso e all'esercizio delle opere che compongono la Centrale di Testa, compresi tutti i danni eventualmente derivanti da arresto improvviso della Centrale di Testa o da ogni altro evento o circostanza idonei a ripercuotersi sulla gestione dei flussi idraulici, compreso ogni rischio connesso agli improvvisi deflussi delle acque nelle Opere di Restituzione di HDE.

Il Comune di Peio assume inoltre a proprio carico la responsabilità per ogni danno o pregiudizio patito dalla aree in concessione ad HDE, dalle Opere HDE, dal personale e dai beni di HDE e da soggetti terzi, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante il funzionamento della Centrale di Testa.

In relazione alla costruzione della Centrale di Testa, a garanzia del rispetto delle obbligazioni e degli impegni sopra descritti e a garanzia del corretto funzionamento delle nuove opere interferenti con le proprietà di HDE, il Comune di Peio consegnerà a HDE, almeno tre mesi prima dell'inizio dei lavori sulla proprietà Hde, una fideiussione bancaria a prima richiesta, il cui testo dovrà essere approvato da HDE, rilasciata da soggetto esercente attività bancaria gradito a HDE, per un importo almeno pari a Euro 100.000 (Euro centomila/00) che verrà restituita al Comune di Peio in assenza di pendenze o contestazioni a fronte di semplice richiesta scritta, trascorsi mesi dodici dal termine del collaudo delle opere della Centrale di Testa. Contestualmente il Comune di Peio si impegna a stipulare idonea copertura assicurativa atta a garantire la copertura di eventuali danni a persone e cose conseguenti al possesso ed esercizio della Centrale di Testa.

2.10 HDE e il Comune di Peio si impegnano a redigere prima della messa in esercizio commerciale della Centrale di Testa, un apposito Regolamento di Esercizio, contenente la disciplina dei rapporti fra le Parti con riferimento ai profili operativi ed alle procedure che le Parti dovranno adottare per consentire la coesistenza delle utenze ed una corretta gestione della Centrale HDE e della Centrale di Testa (regolando, ad esempio, le modalità ed i tempi delle comunicazioni, le procedure di messa in sicurezza delle opere, gli accessi, ecc.).

2.11 Per la realizzazione della Centrale di Testa e l'allacciamento idraulico della stessa alle Opere di Restituzione e Terreni di HDE dovrà essere adottato ogni accorgimento utile a ridurre al minimo i tempi di fuori servizio della Centrale HDE. L'individuazione di tali tempi di fuori servizio dovrà necessariamente avvenire all'interno dei periodi indicati da HDE e comunque il Comune di Peio rimborserà ad HDE tutta la eventuale relativa mancata produzione mediante la corresponsione di un compenso da calcolarsi sulla base del volume di acqua non turbinato e sfiorato dalla Centrale HDE. Tale volume d'acqua sfiorato potrà essere valutato direttamente alle opere di captazione della Centrale di HDE o, se non possibile, valutato in base alla portata media del periodo di fuori servizio come ricavabile dalle serie storiche disponibili ad HDE.

Il corrispondente quantitativo di energia elettrica non prodotta verrà quindi calcolato moltiplicando il suddetto volume di acqua sfiorato per il coefficiente energetico dell'impianto HDE che risulta pari a 1,35 (unovirgolatrentacinque) kWh per ogni m³ d'acqua se relativo ad acque sfiorate della derivazione Pian Palù e pari a 1,80 (unovirgolaottanta) kWh per ogni m³ d'acqua se relativo ad acque sfiorate della derivazione Gaggio. Tale energia elettrica non prodotta verrà infine valorizzata con la seguente formula:

$$\text{Importo dovuto} = V (\text{mc}) * \text{Ken} (\text{KWh/mc}) * \text{PUN medio} (\text{€/KWh})$$

dove:

- V = volume d'acqua in metri cubi (mc) sfiorato nel mese di riferimento;
- Ken = coefficiente energetico (KWh / mc): pari a 1,35 (unovirgolatrentacinque) kWh per ogni m³ di acque sfiorate della derivazione Pian Palù e pari a 1,80 (unovirgolaottanta) kWh per ogni m³ di acque sfiorate della derivazione Gaggio;
- PUN medio = prezzo unico nazionale – PUN – come media di acquisto mensile nelle ore di picco delle giornate lavorative riportato sul sito del Gestore Mercato dell'Energia (GME) relativo ai mesi di riferimento in cui si è realizzato il fuori servizio.

Il compenso spettante ad HDE sarà quindi fatturato mensilmente sulla base della mancata produzione, valorizzata come sopra detto e il Comune di Peio si impegna a pagare le relative fatture entro 30 giorni dalla loro emissione.

Le eventuali richieste di porre fuori servizio la Centrale HDE per la manutenzione ed esercizio, o qualunque altra motivazione, delle opere della Centrale di Testa, se comportanti sfiori di acque e conseguenti mancate produzioni per HDE, saranno egualmente remunerate dal Comune di Peio con gli stessi criteri di cui sopra.

2.12 Resta in ogni caso inteso che qualsiasi disservizio, malfunzionamento o irregolare situazione di esercizio da parte della Centrale di Testa, non dovrà pregiudicare il funzionamento della Centrale

HDE o avere alcuna ripercussione sulla capacità produttiva della medesima; in caso contrario Comune di Peio sarà tenuta ad indennizzare HDE la mancata produzione, secondo i criteri indicati al precedente articolo.

2.13 Allo scopo di limitare il rischio che eventuali malfunzionamenti della Centrale di Testa possano pregiudicare il regolare esercizio della Centrale HDE, Comune di Peio si impegna a dotare la Centrale di Testa di un sistema progettato in maniera idonea ad assicurare il bypass di tutti gli organi idraulici e meccanici della Centrale di Testa; a tale fine le Opere di Presa allacciate alle Opere di Restituzione della Centrale HDE saranno dotate di Organi di Intercettazione e Restituzione in grado di convogliare l'intera portata della Centrale HDE nelle sue Opere di Restituzione, comunque modificate, senza comportare sovralti rispetto agli attuali livelli dell'acqua nelle stesse.

2.14 Le Parti, dandosi atto che il funzionamento della Centrale di Testa - il cui esercizio risulta direttamente connesso e dipendente dalle esigenze gestionali e produttive della Centrale HDE - non dovrà in alcun caso pregiudicare, limitare o vincolare il regolare funzionamento della Centrale HDE, convengono che HDE resterà libera di determinare la gestione e l'esercizio della Centrale HDE, i tempi e le modalità di manutenzione della Centrale HDE e delle Opere di Restituzione e Terreni, compresi, a titolo esemplificativo, le fermate, le riduzioni di carico e quant'altro possa interferire con il normale funzionamento della Centrale di Testa.

Resta inoltre impregiudicata la facoltà di HDE di apportare alla propria Centrale tutte le modifiche e le addizioni che si riterranno necessarie ed opportune facendo comunque salvo il diritto del Comune di Peio di poter continuare ad effettuare, a propria cura e spese, la propria derivazione dall'Opera di Restituzione di HDE comunque modificata. In tutti tali casi nessun onere o compenso potrà essere addebitato o richiesto a qualsiasi titolo ad HDE.

In relazione ai Deflussi Minimi Vitali (DMV) che la Centrale di Testa sarà tenuta a rispettare, risulta espressamente escluso e convenuto che HDE, con la sottoscrizione del presente Accordo o qualsiasi altro atto tra le Parti, possa in alcun modo risultare destinataria di obblighi, impegni o responsabilità con riferimento all'effettivo rispetto delle prescrizioni normative e degli impegni facenti capo al Comune di Peio relativamente al rispetto dei DMV da parte della Centrale di Testa e rimanendo dunque ad esclusivo carico del Comune di Peio ogni responsabilità civile, penale o amministrativa ed ogni conseguenza eventualmente prevista dalle disposizioni normative in materia di Deflussi Minimi Vitali per i casi di irregolarità o violazione.

- Le parti riconoscono espressamente che eventuali vincoli e/o obbligazioni per la Centrale di Testa che il Comune di Peio dovesse assumere verso terzi a qualsivoglia titolo, non avranno effetto giuridico verso la concessione e disciplinare della centrale di HDE né potranno apportarne alcuna modifica o aggiunta, direttamente o indirettamente. Analogamente non potranno sortire alcun effetto o vincolo circa l'utilizzo della centrale di HDE.
- In caso di cessione degli impianti o di uno di essi, il cedente si impegna a trasferire al cessionario tutti gli obblighi ed impegni previsti dal presente accordo.
- Il presente accordo è direttamente condizionato e sostanzialmente collegato al buon esito della domanda di concessione idroelettriche in iter istruttorio presso il Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche Pratica come da domanda del 26.03.2008 ed aumento di potenza del 11.06.2010 Prot. 4234, (Pratica Suap n. C/13691), citata in premessa, intendendo entrambe le

parti che il mancato ottenimento della concessione riferita a tale Pratica n. C/13691, determina automaticamente la nullità integrale del presente accordo per mancanza in tal caso del requisito sostanziale, impegnandosi le parti a non richiedere reciprocamente nessun tipo d'compenso e/o danno.

Spese ed oneri

Ai sensi dell'art. 9 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 come modificato dall'articolo 15 della L.P. 12 settembre 2008, n. 16 tutte le spese contrattuali e fiscali dipendenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente privato.

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o cessazione per qualsiasi causa del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento."

Comma 20)

Il Concessionario consapevole di scaricare l'acqua nella vasca di carico delle sottostanti opere di derivazione in serie di impianti concessi (pratica C/12740 e di conseguenza C/14076), non potrà vantare diritti o indennizzi sulle opere dei medesimi impianti diversi da quelli stabiliti della convenzioni che verranno poste a regola dei rapporti di coesistenza tra le strutture.

Attualmente la titolarità della concessione C/12740 è in capo al Comune di Peio stesso e pertanto non risultano necessarie convenzioni tra i due impianti.

ART. 2

Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia della concessione

Comma 1)

La concessione oggetto del presente disciplinare è accordata dalla data del formale provvedimento di rilascio della stessa fino al giorno 31 dicembre 2041 e potrà essere rinnovata in conformità alla normativa vigente in materia.

Comma 2)

L'eventuale domanda di rinnovo dovrà, ai sensi dell'art. 44 del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, essere presentata almeno due anni prima della data di scadenza fissata al precedente comma 1).

In mancanza di rinnovo della concessione, come anche nel caso di decadenza della concessione oppure nei casi di revoca della concessione da parte della stessa Amministrazione concedente e di rinuncia alla concessione da parte del Concessionario, l'Amministrazione concedente Provincia Autonoma di Trento ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua di raccolta e di presa fuori alveo e di scarico in alveo delle acque del torrente Noce o di obbligare il Concessionario alla restituzione in ripristino dei luoghi.

Comma 3)

Nei casi di decadenza della concessione oppure di revoca della concessione da parte della stessa Amministrazione concedente, l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data del provvedimento che pronuncia la decadenza o la revoca.

Comma 4)

Nel caso di rinuncia alla concessione da parte del Concessionario, l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data della comunicazione alle strutture competenti in materia di acque pubbliche e in materia di demanio idrico, dell'avvenuta ultimazione dei lavori di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero di avvenuta effettuazione degli interventi imposti dalle strutture medesime.

Comma 5)

Nel caso in cui il Concessionario non provveda al ripristino dei luoghi, la struttura provinciale competente può procedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del Concessionario l'onere delle spese relative.

ART. 3

Clausola aggiuntiva

Comma 1)

In presenza del titolo a derivare dell'impianto afferente alla pratica C/12740, strutturalmente connessa alla concessione in oggetto, qualora intervenissero delle modifiche alla titolarità:

- a) del presente diritto a derivare rispetto a quella del titolo a derivare sottostante (pratica C/12740);
- b) del diritto a derivare soprastante (pratica [GDI 2 NO]);
- c) di entrambi i titoli a derivare a favore di soggetti diversi,

il Concessionario è tenuto a trasmettere, contestualmente alla richiesta di nulla osta ai sensi dell'art. 20 del T.U. 1775/1933, la Convenzione citata all'art. 1, comma 19), che stabilisce i termini, le modalità e le quantità del prelievo, le cautele e le condizioni particolari, ecc. per la coesistenza delle strutture dei citati impianti idroelettrici.

Comma 2)

L'impianto idroelettrico oggetto del presente disciplinare è da considerarsi strutturalmente connesso con il sottostante impianto dello stesso Comune di Peio (C/12740) e quindi a quello della società Alto Noce s.r.l. (pratica C/14076). Si specifica però che la concessione oggetto del presente disciplinare non è da intendere vincolata alla permanenza in essere dell'opera di restituzione collocata all'altezza della vasca di carico del sottostante impianto idroelettrico attualmente in capo allo stesso Comune di Peio (C/12740) e di conseguenza a quello della società Alto Noce s.r.l. (pratica C/14076).

In caso di eliminazione di tali opere, al fine di una corretta continuazione dell'esercizio della concessione in argomento, sarà compito del Concessionario attivarsi per richiedere all'Amministrazione concedente la demolizione delle opere afferenti al canale di carico dell'impianto C/12740.

Comma 3)

Il Concessionario non potrà avanzare diritti nei confronti della Pubblica Amministrazione per qualsiasi modifica che la stessa ritenga di imporre:

- ai Concessionari dei titoli a derivare sottostanti;

• al concessionario di grande derivazione idroelettrica [GDI 2 NO];
sia in vigore che in fase di rinnovo o proroga della concessione rispetto ai parametri attuali di concessione, fatta salva la rideterminazione dei medesimi parametri;

ART. 4

Cauzione

Il Concessionario ha provveduto ad effettuare il versamento della cauzione ammontante ad Euro 24.462,00.= (ventiquattromilaquattrocentosessantadue/00), pari a mezza annualità di canone demaniale, mediante fidejussione bancaria n. 50/94/00018 di data 23 novembre 2012, rilasciata dalla Cassa Rurale Alta Valdisole e Pejo, sede di Mezzana (Tn), a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione; tale deposito sarà, ove nulla osti, restituito al termine della stessa.

ART. 5

Spese forfettarie di istruttoria.

Il Concessionario ha provveduto ad effettuare il versamento di Euro 52,00.=, come da bollettino di c.c.p. n. 54 di data 29 novembre 2012, a titolo di spese di istruttoria dovute in misura forfettaria all'Amministrazione provinciale.

ART. 6

Canone demaniale.

Comma 1)

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione concedente per gli effetti della rilascio della concessione di cui al presente disciplinare:

- dalla data del provvedimento di rilascio della concessione al 31 dicembre 2012, il rateo di canone calcolato su Euro 48.925,46.=, in ragione di Euro 16,39.= e su kW 2.985,08.=
- di anno in anno, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il canone annuo di Euro 48.925,46.= maggiorato dell'adeguamento in base all'indice ISTAT per i prezzi al consumo in ragione di Euro 16,39.= per kW di potenza nominale e su kW 2.985,08.= come stabilito dalla tabella allegato A della d.G.P. n. 3051 di data 17 marzo 1995 che ha assunto le disposizioni di cui all'art. 42 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4 e dell'art. 7 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e s.m..

Comma 2)

Su iniziativa dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e s.m., il canone di concessione di cui sopra potrà essere oggetto di rideterminazione, per adeguarlo fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero ad aggiornamento, in base ai criteri dettati dall'art. 7, comma 3, della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2 e s.m.;

Il canone demaniale, calcolato così come previsto sopra, potrà essere soggetto a qualsiasi eventuale

modificazione che dovesse intervenire in materia.

Comma 3)

Il canone demaniale potrà essere inoltre modificato in relazione all'eventuale variazione della potenza nominale media risultante dall'accertamento da effettuarsi:

- dopo 4/10 anni di misure, a decorrere dall'entrata in funzione della centrale, per come previsto dal precedente art. 1 comma 5, lettera h);
- all'atto del collaudo.

ART. 7

Sovraccanoni e riserva di energia.

Comma 1)

Oltre al canone demaniale previsto dal precedente art. 6, il Concessionario è tenuto a corrispondere:

- a) il sovraccanone annuo dovuto ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 al competente Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento (B.I.M. dell'Adige), attualmente quantificato in Euro 22,13/kW (Decreto Ministero ambiente e Tutela del Territorio e del Mare di data 30 novembre 2011);
- b) il sovraccanone annuo previsto dall'art. 53 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m., a favore dei Comuni rivieraschi, quantificato attualmente in Euro 5,53/kW (Decreto Agenzia Demanio di data 30 novembre 2011).

Nella fattispecie è ritenuto rivierasco il COMUNE di PEIO.

- c) ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, annualmente, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale; nel caso l'Amministrazione Provincia Autonoma di Trento non provveda al ritiro di tale energia, il Concessionario dovrà corrispondere semestralmente un importo, attualmente quantificato in Euro 0,038421 per ogni kWh di energia (deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1157 di data 8 giugno 2012), a favore dell'Amministrazione concedente. Il compenso unitario sarà soggetto a futuri adeguamenti in applicazione dei criteri di cui all'art. 13, terzo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.

Comma 2)

Per un contemperamento generale degli interessi di zona ed in tutta astrattezza e generalità di previsione, è fatto luogo ad una condizione limitativa della concessione di che trattasi, nel senso che dovrà comunque essere garantito alle popolazioni locali il soddisfacimento delle esigenze idriche – con il relativo prelievo dell'acqua pubblica in qualsiasi modo gravitante nel bacino idrografico sottesa dalla sezione di presa – connesse agli usi potabili, domestici, di antincendio e civici in genere, ed irrigui e pure a quelli che per risonanza ed interesse socio-economico si appalesassero anche in futuro a particolare attenzione, con il solo obbligo da parte degli interessati della proposizione della formale istanza per la costituzione del titolo a derivare a norma delle disposizioni di Legge in vigore e, beninteso, sempre in subordine alle determinazioni che l'Amministrazione competente riterrà di

adottare a conclusione delle procedure di rito sulle istanze medesime.

Il Concessionario in riferimento a quanto disposto dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Protezione Civile e Tutela del Territorio 26 gennaio 2007, n. 3, si impegna a rendere disponibile ad usi potabili di pubblico interesse una quantità di acqua non inferiore a 1 l/s*km² da prelevarsi allo scarico della Centrale Cogolo-Pont di proprietà di H.D.E. S.r.l. (onere della GDI).

ART. 8

Responsabilità

Comma 1)

Il Concessionario è obbligato a proteggere, mediante dispositivi di sicurezza, gli impianti dai non addetti e dai bambini. Ogni opera potenzialmente pericolosa, anche in fase di cantierizzazione delle opere, deve essere adeguatamente segnalata e resa inaccessibile.

Comma 2)

Il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione oggetto del presente atto e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente Provincia autonoma di Trento, da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

Comma 3)

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del:

- T.U. di leggi 11 dicembre 1933 n° 1775 per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
- Regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920 n° 1285 ovvero, per quanto diversamente disposto, dalla l.p. 8 luglio 1976, n° 18;
- D.P.R. 22 marzo 1974 n° 381;
- del Decreto Legislativo 12 luglio 1993 n° 275 e della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e seguenti integrazioni e modificazioni,

come anche di tutte le prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative che dovessero intervenire in materia di acque pubbliche; inoltre, di tutte le prescrizioni concernenti il buon regime delle acque pubbliche (compreso il buon regime delle stesse), l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene, l'ambiente, la sicurezza pubblica e/o dei luoghi di lavoro e la viabilità in genere.

Comma 4)

In caso di inosservanza delle disposizioni presenti nel presente disciplinare di concessione si applicherà quanto disposto dalla vigente normativa di settore.

Comma 5)

Il Concessionario è tenuto, inoltre al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione degli impianti nei riguardi dei non addetti e dei bambini. Egli è responsabile, per tutta la durata della concessione, dell'esercizio della stessa nel rispetto di quanto sopra.

ART. 9

Domicilio

Per ogni effetto di legge relativamente al presente disciplinare il Concessionario COMUNE di PEIO elegge il proprio domicilio in Peio (Tn) e si impegna a comunicare al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche dell'Amministrazione concedente ogni variazione dello stesso domicilio.

ART. 10

Imposta di registro

L'imposta di registro relativa alla stipulazione del presente atto di concessione è a carico del Concessionario COMUNE di PEIO.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente disciplinare di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50% applicata sulla somma complessiva di Euro _____, = (_____) quali canoni riferiti all'intero periodo di durata della concessione dal giorno _____ (data di rilascio della concessione) al giorno 31.12.2041 (data di scadenza della concessione), ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e allegata Tariffa e successive modifiche, tenuto conto che il deposito cauzionale stabilito nel presente atto costituisce una forma di garanzia richiesta dalla Legge.

Il presente disciplinare è conservato nella raccolta degli atti della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, tenuta presso il Servizio Contratti e Approvvigionamenti della medesima Amministrazione.

Con la sottoscrizione del presente documento il sottoscritto ANGELO DALPEZ, Sindaco pro tempore del COMUNE di PEIO

dichiara

di aver preso visione e conoscenza di quanto in esso contenuto, di accettarne gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni connessi al rapporto di concessione e

si impegna

alla sottoscrizione del disciplinare definitivo.

Il presente atto sarà trascritto e perfezionato su carta uso bollo nonché trasmesso all'Ufficio Contratti dell'Amministrazione concedente, che provvederà agli adempimenti relativi alla registrazione fiscale.

IL CONCESSIONARIO

- Comune di Peio -

f.to il Sindaco pro tempore

sig. Angelo Dalpez

Costituiscono parte integrante del presente atto:

1 disciplinare preliminare di concessione

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
f.to TIZIANO REFATTI

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE

SERVIZIO ENTRATE, FINANZA E CREDITO

Alla data 03.12.2012 il controllo contabile è in corso.